



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 970 del 2005, proposto da:
Arecon Srl, ora Belvedere Spa, in persona del rispettivo legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo
Pettinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre,
Piazzale Leonardo Da Vinci, 8/A;

contro

Comune di Este - (Pd), in persona del Sindaco *pro tempore*, costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Domenichelli e
dall'Avv. Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Felice Cavallotti, 22;

nei confronti di

S.A.C.A.I.M. Spa, Mark Color Spa;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente al risarcimento per equivalente dei danni da

essa subiti per effetto dell'aggiudicazione alla S.A.C.A.I.M. S.p.a. dei lavori di restauro di Villa Dolfin Boldù e per la conseguente condanna del Comune di Este alla corresponsione della relativa somma, maggiorata di interessi legali e della rivalutazione del credito sino al soddisfo del medesimo.

Visti il ricorso in epigrafe e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Este - (Pd);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori Sono presenti l'Avv. Baso, in sostituzione dell'Avv. Pettinelli per la parte ricorrente e l'Avv. Maturi, in sostituzione dell'Avv. Zambelli, per il Comune di Este.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. La ricorrente, Arecon S.r.l. –*medio tempore* divenuta Belvedere S.p.a. a seguito di fusione per incorporazione come da atto Rep. n. 257009 – Racc. n. 34038 dd. 21 gennaio 2009 a rogito del dott. Francesco Crivellari, Notaio in Padova (cfr. doc. 15, secondo elenco, di parte ricorrente – espone di aver partecipato alla gara bandita in data 10 gennaio 2003 dal Comune di Este (Padova) per l'affidamento dei “*lavori di espletamento per il restauro di Villa Dolfin Boldù*”, necessari per per il recupero funzionale dei locali ivi destinati alla Biblioteca Comunale.

La medesima ricorrente precisa che i lavori medesimi dovevano essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso tramite offerta per prezzi unitari, a' sensi dell'allora vigente art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, con esclusione delle offerte anomale a' sensi del sempre allora vigente art. 21, comma 1 bnis, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente, primo elenco).

Secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara, i concorrenti erano – tra l'altro – tenuti a *“inserire nel plico n. 2 ... la lista delle categorie e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto ... consegnata al momento del rilascio della attestazione di presa visione del progetto e dei luoghi”*, nonché compilare la *“lista delle lavorazioni e delle forniture ... in conformità alle previsioni dell'art. 90, commi 2-3-5 del D.P.R. 554 del 1999”*.

A' sensi dell'art. 10 della L. 109 del 1994, la stazione appaltante avrebbe quindi dovuto verificare nei confronti del concorrente che aveva presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione e del concorrente che lo seguiva in graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza di cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le Amministrazioni competenti.

Tale verifica, inoltre, poteva essere estesa, secondo il disciplinare di gara, *“anche nei confronti di ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio”*.

In data 12 febbraio 2003 la Commissione di gara ha dato inizio alle operazioni di apertura e di verifica delle buste recanti le offerte predisposte dalle imprese concorrenti, rinviando peraltro ad una data

successiva l'apertura dei plichi recanti le offerte economiche: e ciò, a seguito di alcune richieste di chiarimenti in ordine a talune voci della lista prezzi.

Dopo un ulteriore rinvio, la Commissione ha proceduto nella sua seduta del 28 marzo 2003 all'apertura delle buste predette a alla determinazione della soglia di anomalia nella misura del 12,789% di ribasso.

Nella stessa seduta la Commissione ha quindi disposto l'aggiudicazione a favore della S.A.C.A.I.M. S.p.a., risultata prima graduata con offerta pari ad e 923.728,07.- al netto degli oneri di sicurezza e pari ad un ribasso del 12,74%.

Dopo la conclusione delle operazioni di gara, Arecon ha potuto constatare che la Mark Color S.p.a., parimenti partecipante a tale gara, aveva omesso di indicare alla quinta colonna nel proprio schema di offerta i prezzi unitari espressi in cifre relativamente a tre voci di prezzo (segnatamente corrispondenti alle assistenze murarie per gli impianti idrosanitari, per gli impianti di riscaldamento-climatizzazione e per gli impianti elettrici) e aveva riportato, in luogo dei prezzi unitari da esprimersi in cifre nella medesima quinta colonna e in lettere nella sesta colonna, il solo prezzo complessivo offerto, a sua volta espresso in lettere nella sesta colonna e in cifre nella settima colonna.

Ciò, ad avviso di Arecon, configurava un evidente contrasto rispetto a quanto disposto dall'art. 90, comma 2, del D.P.R. 554 del 1999, oltre a tutto reso oggetto di esplicito rinvio dalla *lex specialis* della gara; e, sempre secondo la prospettazione della medesima ricorrente, ove

Mark Color fosse stata esclusa dalla gara, dal ricalcolo della somma di anomalia conseguentemente necessario sarebbe discesa la propria vincita della gara in luogo di S.A.C.A.I.M.

Con nota dd. 7 aprile 2003 Arecon ha quindi evidenziato le dianzi descritte irregolarità dell'offerta di S.A.C.A.I.M. all'Amministrazione Comunale (cfr. *ibidem*, doc. 4), la quale ultima – a sua volta - ha ritenuto con nota dd. 14 aprile 2003 l'irrilevanza della questione, affermando in tal senso che *“l'elemento fondamentale che la Stazione Appaltante deve prendere in considerazione per procedere all'aggiudicazione è la percentuale di ribasso indicata dal concorrente in calce all'offerta. Su tale ribasso percentuale, peraltro, andrà a basare il calcolo della soglia di anomalia e, quindi, la formulazione della graduatoria di gara”* (cfr. *ibidem*, doc. 5).

Arecon afferma di aver quindi conosciuto soltanto dai mezzi di stampa della susseguente aggiudicazione definitiva disposta a favore di S.A.C.A.I.M. (cfr. *ibidem*, doc. 7).

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 1542 del 2003 innanzi a questo stesso T.A.R. Arecon ha chiesto l'annullamento di tale aggiudicazione, e tale impugnativa è stata accolta con sentenza n. 3926 dd. 23 luglio 2003, resa da questa stessa Sezione in forma semplificata e nella cui motivazione si legge “che il ricorso deve ritenersi fondato con riferimento alla principale censura di violazione dell'art. 90 DPR n. 554/1999; che invero, dal bando di gara, e in particolare dalla successiva lettera di chiarimenti del 12 marzo 2003 emerge, seppure in modo implicito, che nelle voci da indicare nel modulo offerta prezzi 02006, 02007 e 02008 (attinenti all'assistenza muraria) doveva essere

specificato sia l'importo totale (su cui calcolare l'assistenza muraria), sia le relative percentuali, sia il conseguente importo offerto (ottenuto dalla moltiplicazione dei primi due fattori); che tale previsione (che avrebbe dovuto comunque essere espressa in maniera più chiara) introduce un elemento logico ed essenziale dell'offerta posto che l'omessa indicazione dei due importi avrebbe potuto creare confusione in ordine all'offerta stessa; che ciò si è verificato puntualmente con riguardo all'offerta della soc. Mark Color Spa posto che l'importo (unico) indicato dalla suddetta società non è interpretabile in modo univoco potendo, esso riferirsi, sia all'importo totale su cui poi calcolare la somma offerta, sia a tale ultima somma (derivante dalla moltiplicazione fra tale importo totale e la connessa percentuale); che pertanto l'offerta della Mark Color deve essere esclusa; che pertanto il ricorso va accolto e per l'effetto previa esclusione della Mark Color, la graduatoria va conseguentemente rideterminata”.

1.3. Il Comune di Este ha proposto appello al Consiglio di Stato, ottenendo dapprima con ordinanza n. 4245 dd. 7 ottobre 2003, resa dalla Sezione V[^] del giudice di appello, la sospensione cautelare degli effetti della sentenza di primo grado nel testuale presupposto che l'appello risultava “assistito dal prescritto *fumus* alla luce dell'art. 90 del D.P.R. 554 del 1999”.

L'impugnativa del Comune è stata poi, peraltro, respinta con sentenza n. 2321 dd. 22 aprile 2004 resa dalla stessa Sezione V[^], nella quale – tra l'altro – si legge che “la doppia indicazione del prezzo (in cifre ed

in lettere) per ogni singola voce della lista non è una formalità priva di conseguenze: essa mira a rendere univoca l'offerta durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, evitando che possano insorgere in corso d'opera contestazioni relativamente ai prezzi di ciascuna voce dell'appalto e garantendo così la posizione della stazione appaltante in ordine all'effettivo corrispettivo da versare; inoltre, grazie a tali indicazioni, l'Amministrazione è in grado di accertare tanto i singoli prezzi quanto l'offerta totale, escludendo quelle anomale. L'omissione in parola collide peraltro anche con il principio della *par condicio* tra i concorrenti, impropriamente invocato nelle difese del Comune di Este: diversamente opinando infatti si addiverrebbe alla conclusione patentemente irragionevole e, soprattutto, iniqua di ritenere collocate su di uno stesso piano sia l'offerta proposta in violazione di quanto disposto dal bando sia quella conforme alle prescrizioni di gara. In conclusione non può accordarsi alcun rilievo alla mancata comminazione espressa da parte della *lex specialis* della sanzione espulsiva giacché siffatta conseguenza era implicata dalla gravità della violazione riscontrata”.

1.4. Con nota dd. 8 giugno 2004 il patrocinio di Arecon ha formalmente chiesto al Comune di Este di conoscere le sue decisioni al fine di dare esecuzione alla pronuncia giudiziale di accoglimento della propria impugnativa (cfr. *ibidem*, doc. 12).

Con deliberazione n. 124 dd. 31 maggio 2004, comunicata ad Arecon con nota dd. 16 giugno 2004, la Giunta Comunale di Este si è determinata, sulla scorta di un parere legale appositamente chiesto di

proseguire nel rapporto in essere con S.A.C.A.I.M. (cfr. *ibidem*, doc.ti 13 e 13a), evidenziando in particolare che *“il ricorso alla rinnovazione della procedura pubblica ... comporterebbe l’inottemperanza alle modalità operative di assegnazione fondi ex delibera della Giunta Regionale n. 988 del 19 aprile 2002 di cui alla nota della Regione Veneto datata 9 settembre 2002 Prot. n. 11101/40.01 con grave rischio di decadenza del finanziamento, dando atto che il finanziamento (stesso) è vincolato alla asseverazione delle disposizioni delle leggi soggette a vincolo ex lege 1 giugno 1939 n. 1089”*.

1.5. Con il ricorso in epigrafe Arecon ha pertanto chiesto l'accertamento del proprio diritto al risarcimento per equivalente dei danni da essa subiti per effetto dell'aggiudicazione alla S.A.C.A.I.M. S.p.a. dei lavori di restauro di Villa Dolfin Boldù e per la conseguente condanna del Comune di Este alla corresponsione della relativa somma, maggiorata di interessi legali e della rivalutazione del credito sino al soddisfo del medesimo.

La ricorrente deduce al riguardo l'avvenuta violazione dell'art. 97 Cost., nonché l'avvenuta violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione e delle regole di normale diligenza.

Arecon, dopo aver rimarcato che ove Mark Color fosse stata esclusa dalla gara, la soglia di anomalia sarebbe stata fissata nella misura del 12,885% e non del 12,798% con conseguente sua aggiudicazione della gara in forza del ribasso del 12,830% da essa offerto e pari ad € 922.774,97.- , reputa in tal senso che nella specie sia pienamente ravvisabile, a fondamento della propria richiesta risarcitoria, la colpa

del Comune di Este.

La medesima ricorrente, dopo aver evidenziato che gli elementi indiziari della colpa della Pubblica Amministrazione si identificano nella gravità della violazione commessa, nel grado di chiarezza della disposizione normativa violata, nel carattere vincolato dell'azione amministrativa e nell'apporto partecipativo violato (cfr. al riguardo, *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3169 e 6 luglio 2004 n. 5012), reputa intrinsecamente grave la circostanza dell'avvenuta omissione della formalità della doppia indicazione del prezzo, in cifre ed in lettere, per ogni singola voce della lista delle lavorazioni utilizzata per l'offerta, posto che la prescrizione violata è finalizzata a rendere univoca l'offerta durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, evitando quindi l'insorgere di contestazioni nello svolgimento della prestazione contrattuale; né, sempre ad avviso di Arecon, andrebbe sottaciuta - come del resto rilevato anche dal giudice di appello nella decisione che ha confermato la sentenza resa da questo stesso T.A.R. - la valenza della stessa indicazione anche in sede di gara, al fine dell'accertamento dell'entità dei singoli prezzi e dell'offerta totale, in modo da escludere con sicurezza le offerte anomale.

La ricorrente rimarca pure la chiarezza dell'art. 90 del D.P.R. 554 del 1999, laddove al comma 2 testualmente dispone che “nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista (delle lavorazioni) che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari

offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”.

Arecon evidenzia – altresì – che sull’inderogabilità di tale disciplina si è pure espressa da tempo la giurisprudenza, sia pure nel contesto dell’omologa disciplina a suo tempo contenuta nell’art. 5 della L. 2 febbraio 1973 n. 14 (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 1999 n. 1240), e che nella predetta decisione resa dal giudice di appello in ordine alla sentenza di primo grado emessa da questa Sezione, si afferma *expressis verbis* che “non emerge ... dai precedenti giurisprudenziali menzionati” dal Comune di Este “l’affermazione dell’assoluta superfluità dell’indicazione dei prezzi unitari, né ciò si ricava dalla deliberazione 29 aprile 2002 n. 114 dell’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici”.

La colpa – sempre ad avviso di Arecon – sarebbe pure confermata nella specie dal mancato accoglimento, da parte dell’Amministrazione Comunale, del proprio contributo partecipativo discendente dal proprio esame degli atti dopo la conclusione della gara.

La ricorrente conclusivamente chiede la condanna del Comune di

Este a corrispondere, quali voci del danno emergente, le spese da essa sostenute per la preparazione dell'offerta, l'entità economica della diminuzione patrimoniale conseguente all'inutile immobilizzazione delle proprie risorse umane e dei mezzi tecnici disponibili per l'espletamento dei lavori ma lasciati inutilizzati, nonché del pregiudizio patito per la perdita di *chance*, nella specie rappresentato dalla mancata possibilità di aumento dei propri requisiti di qualificazione in difetto della vincita della gara in questione.

Arecon reputa che l'insieme di tali voci di danno sia stimabile in via equitativa e forfettaria nella misura di € 45.000,00.-

Per quanto attiene al lucro cessante, la medesima ricorrente chiede, in analogia all'art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F (ora, peraltro, sostanzialmente riprodotto nell'art. 122 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163), la condanna del Comune di Este a corrispondere in suo favore una somma pari al 10% dell'offerta da essa presentata (così, ad es., la sentenza n. 5986 dd. 1 dicembre 2003, resa da questa stessa Sezione), ossia pari ad € 92.277,497.-

Arecon precisa – altresì – che sulle somme predette devono essere computati la rivalutazione del credito e gli interessi legali sino al soddisfo del credito.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Este, replicando puntualmente alle deduzioni avversarie e concludendo per la loro reiezione.

3. Non si sono costituite in giudizio le pur intimare S.A.C.A.I.M. e Mark Color.

4. Come già evidenziato al § 1.1. della presente sentenza, nella posizione di Arecon è subentrata la Belvedere S.p.a. per effetto della fusione per incorporazione disposta con atto Rep. n. 257009 – Racc. n. 34038 dd. 21 gennaio 2009 a rogito del dott. Francesco Crivellari, Notaio in Padova (cfr. doc. 15, secondo elenco, di parte ricorrente).

5. Alla pubblica udienza del 25 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6.1. Tutto ciò premesso, il Collegio reputa di accogliere solo parzialmente il ricorso in epigrafe.

6.2. Il Collegio concorda invero sulla circostanza che nel caso di specie sussiste colpa dell'Amministrazione Comunale, avuto riguardo – in via del tutto assorbente – all'agevole esegesi della disciplina contenuta nell'art. 90, comma 2, del D.P.R. 554 del 1999, rimarcata in particolare dalla decisione resa dal giudice di appello, avuto riguardo che la colpa stessa va notoriamente esclusa soltanto nell'ipotesi, qui per certo non sussistente, di obiettiva incertezza del significato delle disposizioni da interpretare (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5012); né va sottaciuto la colpa dell'Amministrazione non può essere obliterata allorquando questa pur abbia conseguito – come per l'appunto nel caso di specie - una pronuncia giudiziale favorevole alla propria tesi nel procedimento cautelare antecedente alla sentenza che recante la definizione del merito di causa, posto che l'avviso espresso in tal caso dal giudice, ancorchè presumibilmente prognostico per il susseguente della causa, non vincola comunque il giudice medesimo nella sua statuizione che definirà il giudizio nel

merito.

Risulta altrettanto assodato che per effetto dell'errato mantenimento in gara di Mark Color il computo della soglia di anomalia è stato alterato rispetto al risultato dovuto e che l'attuale ricorrente sarebbe risultata per certo aggiudicataria della gara: e, del resto, tale assunto risulta contestato soltanto in modo generico dalla difesa del Comune, il quale afferma, senza fornire alcuna prova al riguardo, che altre ma in alcun modo precisate imprese avrebbero dovuto essere conseguentemente escluse dal procedimento per lo stesso motivo per il quale doveva essere esclusa Mark Color.

Ciò posto, va evidenziato innanzitutto che, invero, in sede di risarcimento del danno arrecato dalla illegittimità della mancata aggiudicazione, il "*lucro cessante*" può essere direttamente rapportato all'utile che l'impresa avrebbe conseguito a seguito dell'aggiudicazione illegittimamente negata e che la prevalente giurisprudenza identifica, con riferimento all'art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, - riprodotto dall'art. 37 septies, comma 1, lett. c), della l. 11 febbraio 1994 n. 109, dall'art. 122 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e - ora - dall'art. 122 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163) - nella misura del 10% dell'importo dell'affidamento (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009 n. 1180).

Peraltro tale somma deve considerarsi compensativa anche del c.d. "*danno emergente*", identificato nel costo affrontato dalla società per la presentazione dell'offerta; non risultando, infatti, che tale costo fosse rimborsabile alla società in questione, in caso di aggiudicazione

dell'appalto, deve ritenersi che la predetta somma costituisca un investimento ma anche un rischio dell'impresa, funzionale alla previsione di guadagno già sopra quantificata e ritenuta liquidabile (cfr. *ibidem*).

Consiglio Stato , Sez. VI, 2 marzo 2009 , n. 1180.

Ma importa soprattutto qui rilevare che per ogni ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni causati per l'illegittimo o mancato esercizio dell'attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del danno stesso, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo perché esso segnatamente attiene allo svolgimento dell'istruttoria, e non all'allegazione dei fatti; e se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise e quando il soggetto onerato della allegazione e della prova dei fatti non vi adempie non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché la disciplina in quest'ultimo contenuta presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito, né può essere invocata una consulenza tecnica d'ufficio, diretta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del privato, atteso che essa, pur essendo disposta d'ufficio, non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, che devono essere dimostrati alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c.,

ma ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche da lui non possedute (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008 n. 2967; Sez. VI, 12 marzo 2004 n. 1261).

Nel caso qui in esame, la ricorrente non ha comprovato che le proprie risorse umane e materiali (macchinari, materie prime, scorte, ecc.) sono rimaste effettivamente inutilizzate in dipendenza dell'appalto pur ad essa illegittimamente non aggiudicato: ossia non ha fornito l'evidenza che le risorse medesime non sono state da essa adibite in via sostitutiva per l'esecuzione di altri lavori resisi disponibili e ad essa affidati proprio in dipendenza della propria sopravvenuta disponibilità resa possibile dall'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi a S.A.C.A.I.M.

La mancanza di tale prova rende, pertanto, inaccoglibile la domanda di risarcimento sia del lucro cessante, sia della voce di danno emergente con cui essa ha sostanzialmente riproposto il medesimo lucro cessante sotto il profilo dell'immobilizzazione forzata delle proprie risorse umane e materiali.

Viceversa, per quanto attiene al danno emergente va evidenziato che in caso di illegittima mancata aggiudicazione di un appalto, tra le voci di danno va compensato anche il cosiddetto "*danno curriculare*", ovvero la *deminutio* di peso imprenditoriale del concorrente per omessa acquisizione dell'affidamento che egli avrebbe avuto titolo a conseguire; tale *deminutio* ben può essere rapportata ad un inferiore radicamento nel mercato, anche come possibile concausa di crisi

economica o imprenditoriale, in termini di difficile determinazione, ma in linea di massima rapportabili a valori percentuali compresi fra l'1% e il 5% dell'importo globale del servizio da aggiudicare (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009 n. 1180).

Nel caso di specie la *deminutio* medesima risulta *ex se* e, con valutazione equitativa effettuata a' sensi dell'art. 1226 c.c., il relativo danno può essere convenientemente determinato nel 2% arrotondato dell'importo di € 92.277,497 corrispondente all'offerta presentata dalla ricorrente, ossia nella misura di € 18.455,60.-

A tale somma vanno aggiunti la rivalutazione del credito e gli interessi legali sino al soddisfo.

7. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite e sono liquidati nel dispositivo.

Va, altresì, posto a carico del Comune il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il Comune di Este a corrispondere alla ricorrente la somma di € 18.455,60.- maggiorata della rivalutazione del credito e degli interessi legali sino al soddisfo del credito medesimo.

Condanna, altresì, il Comune di Este al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di €

3.000,00.- tremila (tremila/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Pone a carico del Comune di Este il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)